

Pubblicato il 27-05-2025

Pec degli amministratori e PEC della società - Unioncamere e MIMIT

In relazione all'obbligo, entro il prossimo 30/06/2025, da parte degli **amministratori** di società, di indicare un "domicilio digitale" (cioè una PEC) **Registro delle imprese** introdotto dall'art. 1, co. 860, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), sono numerose le **Camere di Commercio** che, "conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere", **ammettono la coincidenza** (a determinate condizioni) **della PEC degli amministratori con quella della società**, contrariamente a quanto affermato dal MIMIT.

La posizione del MIMIT

La [Nota MiMiT 12/03/2025, n. 43836](#) ha ritenuto che l'amministratore non possa scegliere di comunicare il **medesimo indirizzo PEC della società**, in quanto comporterebbe **molteplici complicazioni** e risulterebbe non in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell'amministratore da parte di tutti i soggetti terzi (v. [RF 082/2025](#)). Inoltre il Mimit richama la precedente Direttiva MISE 22/05/2015, la quale ha chiarito che:

- l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa, comunicato per l'iscrizione nel Registro Imprese,
- deve essere "**nella titolarità esclusiva della medesima**".

Per le imprese che avessero già optato per detta coincidenza, il MIMIT impone di adeguarsi entro il 30 giugno 2025.

Ove un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, può indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

La posizione di alcune CCIAA

In numerosi siti delle varie CCIAA (Bologna, Verona, Milano, ecc.) appare il seguente inciso:

"Il domicilio digitale dell'amministratore/liquidatore, comunicato con la domanda presentata al registro delle imprese, può coincidere con il domicilio digitale della società (conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere)".

Tale affermazione pare fondarsi su un'applicazione **flessibile delle regole Unioncamere**, nelle sui **linee guida del 2021** (reperibili anche nel portale Telemaco), infatti, stabilivano che **la PEC di una persona fisica (es. amministratore) può coincidere con quella della società** purché sia **esclusivamente associata a loro** e non utilizzata per altri soggetti.

La ratio è quella di **evitare sovrapposizioni indebite**, ma **non vietare tout court** l'uso condiviso tra amministratore e società, se l'indirizzo è usato solo per loro e chiaramente riferibile.

Condizioni necessarie: affinche la coincidenza tra PEC dell'amministratore e della società sia **accettabile**, devono valere tutte le seguenti condizioni (in generale soddisfatte, nella prassi aziendale):

1. **la PEC non deve essere condivisa con altri soggetti** (es. altri amministratori, altre imprese)
2. **la PEC deve essere attiva e accessibile** al soggetto dichiarato
3. deve essere **dimostrabile che l'indirizzo è nella disponibilità** del soggetto dichiarante
4. se usata da un professionista (es. commercialista), deve essere **iscritto in INI-PEC**, ai sensi dell'art. 6-bis del CAD.



N.B.: numerose Camere di commercio nulla chiariscono nel merito (es: Roma, Napoli, ecc.); in tal caso, ove si intenda fruire di tale possibilità, si consiglia di **contattare la CCIAA competente per informazioni**.

Possibili modifiche in itinere

Da quanto si apprende dai comunicati di alcune Camere di Commercio, le stesse sarebbero in attesa dell'esito di una ulteriore interlocuzione tra Unioncamere ed il Mimit; è, dunque, possibile vi siano ulteriori novità, a breve.

Si riporta quanto indicato nel sito della CCIAA Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte, aggiornato al 16 maggio 2025:

"Sul tema si è espresso il MIMIT con la **nota del 12 marzo 2025**, con riferimento alle cui indicazioni il Ministero stesso invita Unioncamere, previo confronto con gli enti camerali, a evidenziare eventuali criticità ed esporre elementi che possano consentirne l'ampliamento e, ove necessario, la correzione: poiché dalla lettura della predetta nota sono emerse alcune criticità, è stata avviata un'ulteriore interlocuzione tra Unioncamere e MIMIT, in attesa della cui definizione l'ufficio Registro delle imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte manterrà invariata la posizione finora assunta sull'argomento.

L'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio richiede la comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (società di capitali e di persone, costituite con atto dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1) nonché, anche per le società costituite anteriormente alla predetta data, in sede di nomina o rinnovo della carica degli amministratori.

La PEC degli amministratori potrà anche coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento e dovrà essere indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore, nel riquadro recapiti dei DATI DOMICILIO.

In assenza di tale indicazione, l'ufficio sosponderà la pratica in attesa di regolarizzazione, in assenza della quale potrà essere emesso provvedimento di rifiuto".

Riproduzione riservata.